



***INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
RIFERIBILI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E ALLE
DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE***

INDICE

PREMESSA	3
1. INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/13.....	3
1.1 Contesto normativo di riferimento	3
1.2 Applicabilità della normativa alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate	7
1.3 Indicazioni operative dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione.....	8
1.4 Bandi di gara e contratti	11
2. INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX L.124/17	14
2.1 Contesto normativo di riferimento	14
2.2 Applicabilità e indicazioni operative alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate	16

PREMESSA

Il presente documento intende fornire indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione applicabili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate in relazione a quanto previsto dal D.Lgs.33/13 e dalla L.124/17.

Nel primo capitolo, con riferimento agli obblighi ascrivibili al D.Lgs.33/13, sono indicati il contesto normativo di riferimento, l'analisi dell'applicazione normativa e le indicazioni operative dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione.

Nel secondo capitolo, si rappresentano gli obblighi di pubblicazione con riferimento alla L. 124/17.

1. INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/13

1.1 Contesto normativo di riferimento

Nel 2013 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" recante disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (cd. "Decreto Trasparenza").

Il Decreto Trasparenza è stato oggetto di incisive modificazioni da parte del Decreto Legislativo n. 97/2016, in particolare con riferimento al suo ambito di applicazione.

L'attuale riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione del Decreto Trasparenza operata dall'art. 2 bis prevede al co. 3 che *"La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici."*

Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e con le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ANAC si è riservata di intervenire con apposite Linee Guida per fornire, in particolare alle società e agli enti di diritto privato, indicazioni sulla corretta attuazione della normativa in esame nonché per chiarire l'ambito soggettivo di applicazione, secondo le richieste del Consiglio di Stato (Parere Commissione Speciale n. 1257 del 29 maggio 2017).

Requisiti di applicabilità per gli enti di cui all'art. 2-bis co. 3

In tale contesto, ANAC con Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 (di seguito "Delibera ANAC 1134") ha approvato "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017) nella quale si specifica che:

- A) il requisito dimensionale (bilancio superiore a 500.000 euro) è da considerarsi soddisfatto laddove uno dei due valori, tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione, si rivelino superiori a detto importo. Il primo anno da considerare per verificare il requisito dimensionale è il 2016, anno di entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016. Qualora sia superato detto importo, ferma restando la necessità che ricorrano anche gli altri requisiti previsti dalla norma, gli enti sono tenuti a garantire l'applicazione della normativa per almeno un triennio;
- B) il requisito operativo si ritiene sussistente laddove l'ente svolga attività di pubblico interesse intesa come:
- I. esercizio di funzioni amministrative, quali ad es. attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell'amministrazione affidante, funzioni di certificazione, di accreditamento;
 - II. attività di servizio pubblico, quali servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale resi dall'ente privato ai cittadini sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad es. le attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il Decreto Trasparenza prevede in capo alle pubbliche amministrazioni;
 - III. attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione, strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (per es. servizi di raccolta dati di interesse dell'amministrazione affidante). Restano escluse le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici.

La Delibera ANAC 1134 poi statuisce che:

- C) *"le attività suesposte sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge";*
- D) *"le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sugli enti sono chiamate a un'attenta verifica circa l'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse".*

Adempimenti di pubblicazione per gli enti di cui all'art. 2-bis co. 3,

Per gli enti di cui all'art. 2-bis co. 3, l'Allegato 1 della Delibera ANAC 1134 dettaglia i seguenti adempimenti di pubblicazione, limitatamente alle attività di pubblico interesse, in quanto compatibili:

1. attività e procedimenti (qualora l'ente privato sia preposto allo svolgimento di un'attività amministrativa);
2. bandi di gara e contratti (qualora l'ente privato sia tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016);
3. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
4. bilanci;
5. controlli e rilievi sull'amministrazione: Corte dei Conti (qualora l'ente privato sia sottoposto al controllo della Corte dei Conti); servizi erogati (qualora l'ente privato sia concessionario di servizi pubblici);
6. opere pubbliche (qualora l'ente privato realizzi opere pubbliche);
7. informazioni ambientali (qualora l'ente privato svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali);
8. altri contenuti (accesso civico, dati ulteriori).

In tale contesto, e in particolare con riguardo a quanto indicato al punto D) che precede, si richiama il disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 242/1999 di riordino del CONI, rubricato "Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate" in cui si rappresenta che *"le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. (...) Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione."*

Lo Statuto del CONI:

- all'art. 20 co. 1 definisce le Federazioni Sportive Nazionali (di seguito anche "FSN") come *"associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato"*;
- all'art. 20 co. 4 prevede che le FSN *"svolgano l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI"*;

- all'art. 23 co.1 stabilisce che *“ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242¹, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla Legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività relative a:*
 - 1) *ammissione e affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;*
 - 2) *revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;*
 - 3) *controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;*
 - 4) *utilizzazione dei contributi pubblici;*
 - 5) *prevenzione e repressione del doping;*
 - 6) *attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello;*
 - 7) *formazione dei tecnici;*
 - 8) *utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici”;*
- all'art. 23 co. 1-bis stabilisce che *“nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni Sportive Nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”.*

Poiché all'art. 25, co. 4, alle Discipline Sportive Associate (“DSA”) si applicano le previsioni dello Statuto per le FSN, salvo espresse deroghe, le indicazioni di seguito riportate per le FSN si intendono riferite anche alle DSA.

¹Si tratta del d.lgs. "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

1.2 Applicabilità della normativa alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate

Il requisito dimensionale di cui al **punto A)** risulta soddisfatto qualora la FSN/DSA presenti un valore della produzione al 31.12.2016 (primo anno da verificare) superiore al limite di 500.000 euro.

In merito al requisito operativo di cui al **punto B)**:

- i. le FSN/DSA non svolgono funzioni amministrative;
- ii. le FSN/DSA non svolgono servizi resi al cittadino sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte di CONI. Inoltre, le FSN/DSA ricevono da CONI contributi pubblici che sono oggetto di pubblicazione da parte dell'Ente; inoltre, secondo quanto indicato nella Delibera ANAC n.1134, sono escluse anche le attività di servizio svolte sulla base di finanziamento parziale -contributi pubblici - per cui la pubblicità è assicurata dagli obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni, nella specie CONI;
- iii. le FSN/DSA non svolgono attività di produzione di beni e servizi resi a favore del CONI e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate ed è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive e vigila altresì sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. Il CONI persegue le proprie attività istituzionali mediante Sport e salute S.p.A. (già CONI Servizi S.p.A.), società di diritto privato interamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze che, in virtù di un contratto di servizio in essere con l'Ente, ha il compito di espletare l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti del CONI.

Non può ritenersi inoltre (**rif. punto C)** che le attività svolte dalle FSN/DSA (di cui ai punti i, ii e iii) siano in ogni caso attività esternalizzate affidate da CONI.

In riferimento al **punto D)**, considerato anche il proprio ruolo di soggetto vigilante, il CONI ha previsto nel proprio Statuto la **valenza pubblicistica** di alcune attività delle FSN/DSA (art. 23 co. 1) e il **principio di trasparenza** nell'esercizio di tali attività (art. 23 co. 1-*bis*).

Per tutto quanto sopra e, in particolare, considerato il rilievo che il CONI conferisce al principio di trasparenza, richiamato all'art. 23, co.1-*bis* del proprio Statuto, si ritiene di indicare e invitare le FSN/DSA al rispetto degli adempimenti indicati per gli enti di diritto privato (art. 2-*bis* co. 3 del cd "Decreto Trasparenza") con riferimento e limitatamente alle attività di cui all'art. 23, co. 1 come sopra richiamato seppur qualificabili come di valenza pubblicistica per previsione statutaria del CONI stesso.

1.3 Indicazioni operative dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione

Si invitano le FSN/DSA, con personalità di diritto privato, ad attenersi alle presenti indicazioni e a verificare, con riguardo ai propri specifici ambiti di attività e di intervento e alle fattispecie che le interessano, la sussistenza di eventuali altri oneri di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 1134 che individua il termine del 31 luglio 2018 per l'attuazione delle misure di trasparenza previste per gli enti di cui all'art. 2-bis co. 3, salvo il riallineamento definitivo nel termine entro il 31 gennaio 2019.

Ciascuna FSN/DSA deve creare sul proprio sito web istituzionale un'apposita pagina denominata "Federazione trasparente". La pagina deve essere strutturata nelle seguenti sezioni:

- A. Ammissione, affiliazione e revoca di società, associazioni e tesserati
- B. Regolarità delle competizioni e dei campionati
- C. Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
- D. Utilizzazione dei contributi pubblici
- E. Prevenzione e repressione del doping
- F. Formazione dei tecnici
- G. Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici
- H. Controlli e rilievi sull'amministrazione: Corte dei Conti (qualora l'ente privato sia sottoposto al controllo della Corte dei conti)
- I. Altri contenuti (accesso civico, dati ulteriori)
- L. Bandi di gara e contratti (sul punto si rimanda quanto indicato nel capitolo successivo)

Per ogni sezione sopra indicata, si ritiene opportuno creare una sotto-sezione "archivio" ove collocare le pubblicazioni precedenti e non più aggiornate.

Tali "archivi" dovranno contenere i dati relativi agli ultimi tre anni (5 per i Bilanci) ovvero almeno le ultime due versioni dei documenti pubblicati (a partire dalla data del 31 luglio 2018 e non retroattivamente).

Per ciascuna sezione si forniscono le seguenti indicazioni in relazione ai dati e ai documenti da pubblicare (l'adempimento relativo a "bandi di gara e contratti" è trattato separatamente nel paragrafo seguente).

Si tratta di indicazioni relative al contenuto "minimo" di pubblicazione che le singole Federazioni possono integrare secondo le valutazioni di competenza. In caso di integrazioni si invita a darne notizia all'Ufficio Vigilanza del CONI.

A. Affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e loro revoca

- Statuto federale
- Regolamento organico
- Normativa in materia di affiliazione e di tesseramento
- Delibera del Consiglio Federale (o estratto/comunicato della stessa) relativa alle affiliazioni/revoche

B. Controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici e attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello

- Regolamento del settore arbitrale
- Regolamento di ammissione/revoca ai campionati e relativi provvedimenti
- Regolamento di giustizia sportiva
- Calendario, risultati e classifiche delle gare e dei campionati a livello internazionale e nazionale
- Composizione Organi di giustizia (nominativo, ruolo, cv, data nomina e scadenza, corrispettivo previsto per l'incarico)
- Composizione Organi di vigilanza contabile sulle società sportive (se presente) (nominativo, ruolo, cv, data nomina e scadenza, corrispettivo previsto per l'incarico)

C. Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello

- Notizie e documentazione relativa

D. Utilizzazione dei contributi pubblici

- Fascicolo di bilancio completo
 - Bilancio preventivo/budget
 - Bilancio consuntivo
 - Relazione del Presidente Federale
 - Delibera del Consiglio Federale di approvazione del bilancio preventivo/consuntivo
- Bilancio di sostenibilità/sociale/integrato (se presente)
- Rinvio al link <http://www.coni.it/it/coni/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici.html> per le pubblicazioni ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Trasparenza, anche considerato quanto riportato al punto ii) del paragrafo 2 che precede (con riguardo alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1134 in tema di contributi/finanziamenti parziali)
- Elenco contributi pubblici ricevuti da altra Pubblica Amministrazione con indicazione dell'Ente erogante, degli estremi dell'atto di concessione (numero e data), dell'importo deliberato, del periodo di competenza

E. Prevenzione e repressione del doping

- Rinvio al link CONI <http://www.nadoitalia.it/it/>
- Comunicati/notizie in relazione a eventuali iniziative federali sul punto (per es. convegni)
- Regolamento sanitario (se presente)

F. Formazione dei tecnici

- Regolamento dei tecnici federali
- Elenco dei corsi
- Calendario delle prove d'esame ed esito delle stesse

G. Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici

- Elenco degli impianti sportivi pubblici gestiti dalla FSN (es in concessione dalla pubblica amministrazione) con indicazione dell'ubicazione e delle attività sportive svolte

H. Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti (nominativo, ruolo, cv, data nomina e scadenza, corrispettivo previsto per l'incarico)
- Relazioni al Bilancio preventivo e consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti
- Relazione della Società di Revisione
- Rilievi della Corte dei Conti (qualora l'ente sia sottoposto al controllo della Corte dei Conti)

I. Altri contenuti (accesso civico, dati ulteriori)

- Indicazione delle caselle di posta elettronica istituzionale per l'accesso civico (esercitabile in relazione agli adempimenti di cui al presente documento e limitatamente alle attività di cui all'art.23 dello Statuto del CONI)²
- Elenco delle richieste di accesso ricevute in formato tabellare (con indicazione oggetto, data della richiesta, esito e data della decisione)

²Si ritiene che trovi applicazione per le FSN/DSA anche l'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5, co. 2 D.lgs.33/2013 quale il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, limitatamente alle attività di cui all'art. 23, co. 1.

1.4 Bandi di gara e contratti

Per quanto concerne l'adempimento "Bandi di gara e contratti" previsto nell'allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134, qualora la FSN/DSA sia qualificabile come "stazione appaltante" o soggetto sottoposto alle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ("organismo di diritto pubblico"), anche nell'espletamento di singole procedure di acquisto, le pubblicazioni da effettuare ai sensi dell'art.29³ del suddetto Decreto sono relative alle seguenti tre categorie:

- A. **Atti generali di programmazione e consuntivazione**
- B. **Atti, documenti e informazioni relative alle singole procedure**
- C. **Adempimenti annuali ex art. 1 c. 32 della L. 190/2012**

A. Atti generali di programmazione e consuntivazione

- Atti (se presenti) relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, (Sport e salute S.p.A. già CONI Servizi non lo ha adottato)
- Resoconti (se presenti) della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal Decreto Trasparenza

B. Atti, documenti e informazioni relative alle singole procedure

Le pubblicazioni si differenziano in relazione al tipo di procedura adottato come di seguito indicato.

Affidamenti diretti

Si tratta di forniture affidate anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016) per i quali occorre pubblicare:

- I. la determina a contrarre o documento equivalente (per ciascun affidamento) che deve contenere quanto indicato dall'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- II. una tabella ove riportare per ciascun affidamento le seguenti informazioni:
 - a) estremi del documento di affidamento;
 - b) nominativo del fornitore affidatario;
 - c) importo dell'affidamento;

³ L'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 (Principi in materia di trasparenza) stabilisce che "tutti gli attirelativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, (...) alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

d) oggetto dell'affidamento.

Procedure negoziate (art. 36, c. 2, lett. b, c, d, D.Lgs. 50/2016)

Si tratta di forniture affidate previa consultazione di operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione (art. 36 c. 2, lett. b, c, d, D.Lgs. 50/2016). Per ciascuna procedura occorre pubblicare:

- a) determina a contrarre o documento equivalente che deve contenere quanto indicato dall'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- b) lettera di invito con indicazione delle scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione e le relative istruzioni operative;
- c) documenti di gara e relativi allegati; provvedimento di nomina della Commissione e CV di tutti i suoi membri;
- d) comunicazione esito della gara;
- e) elenco dei verbali della Commissione (indicare solo numero e data).

Trattandosi di procedura a inviti, a tutela della riservatezza dei soggetti invitati fino al termine di presentazione delle offerte, i documenti di cui ai punti b) e c) potranno essere pubblicati solo a gara esperita.

Procedure aperte e ristrette (art. 60 e 61 D.Lgs. 50/2016)

Si tratta di procedure in cui possono partecipare gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti richiesti. Per ogni procedura occorre pubblicare:

- a) determina a contrarre o documento equivalente che deve contenere quanto indicato dall'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- b) bando e documenti di gara, con relativi allegati (in caso di procedura ristretta, la lettera di invito ed i relativi allegati, a tutela della riservatezza dei soggetti invitati fino al termine di presentazione delle offerte, potranno essere pubblicati solo a gara esperita);
- c) provvedimento di nomina della Commissione e CV di tutti i suoi membri;
- d) provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti (art. 29 D.Lgs. 50/2016);
- e) risposte della stazione appaltante ai quesiti formulati dai concorrenti (in modo anonimo, non indicando il nominativo dell'operatore economico che ha formulato il quesito ma solo il contenuto del quesito e la relativa risposta);
- f) comunicazione dell'esito di gara;
- g) elenco dei verbali della Commissione (indicare solo numero e data).

C. Adempimenti annuali ex art. 1 c. 32 della L. 190/2012

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverse comunicazioni da parte di ANAC, devono essere pubblicate in formato XML tutte le informazioni relative alle procedure effettuate e aggiudicate nell'esercizio precedente:

- codice identificativo della gara (CIG);
- indicazione della struttura proponente;
- oggetto del bando;
- procedura di scelta del contraente;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte/n. di offerenti che hanno partecipato al procedimento;
- aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura;
- importo delle somme liquidate.

A seguito della pubblicazione del file XML di cui sopra nel proprio sito web istituzionale, va data comunicazione all'ANAC del link di riferimento.

Restano inoltre salve le ulteriori comunicazioni e adempimenti previsti in materia di affidamenti o inerenti il Codice dei Contratti Pubblici e la sua applicazione.

2. INDICAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX L.124/17

2.1 Contesto normativo di riferimento

La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” n.124/2017⁴, ai commi 125-129 dell’art.1, disciplina differenti obblighi di pubblicazione attinenti le “erogazioni pubbliche”.

I soggetti interessati dalle previsioni normative, secondo il comma 125, sono, tra l’altro:

- le associazioni;
- le onlus;
- le fondazioni.

L’obbligo di pubblicazione è relativo a:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- vantaggi;
- contributi o aiuti;

erogati “*in denaro o in natura*”, ma con esclusione delle erogazioni aventi:

1. carattere generale⁵
2. natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

La pubblicazione deve essere effettuata entro il **30 giugno** e riguardare le erogazioni ricevute nell’esercizio finanziario precedente. Per quanto attiene alle erogazioni di natura non monetaria occorre considerare il periodo in cui la stessa è fruita (Comunicato del 6 maggio 2019 di Assonime).

Le informazioni oggetto di pubblicazione sono (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 2 del 11 gennaio 2019):

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- erogazione ricevuta (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data e causale di incasso/ricezione.

⁴ Come riformulata dal Decreto Legge n. 34/2019 (cd “decreto crescita”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

⁵ Il Comunicato del 6 maggio 2019 di Assonime “*Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita*” specifica che sono esclusi dalla pubblicazione i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un **regime generale** (agevolazioni fiscali – per es.5 per mille- contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

L'obbligo è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. tali sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, devono essere erogati da:
 - le pubbliche amministrazioni (di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - i soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/13⁷;
2. l'“importo monetario” di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura erogati nel periodo considerato deve essere uguale o superiore ai 10.000 euro (singolarmente, nell'ipotesi di unica erogazione, o cumulativamente, nel caso di più erogazione anche di diversa natura).

Il comma 125-bis, altresì, stabilisce che le imprese hanno l'obbligo di pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le erogazioni di cui sopra, qualora rispettino le medesime condizioni sopra descritte. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e, comunque, quelle non tenute alla redazione della nota integrativa, l'obbligo è assolto mediante la pubblicazione delle informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza dei siti, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Al comma 125-ter, la Legge prevede che - **a partire dal 1° gennaio 2020**, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis da parte dei beneficiari, comporta:

- a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro;
- b) la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- c) la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti da parte del trasgressore che non abbia ottemperato alla pubblicazione entro i 90 giorni dalla contestazione di cui al punto b).

Le sanzioni⁸ di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

Prima del Decreto Legge n. 34/2019 (cd “decreto crescita”), chiarimenti sulla L. n.124/2017 erano pervenuti da:

- a) il Consiglio di Stato, nel parere n. 1449/2018,
- b) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare n. 2 del 11 gennaio 2019.

⁷ Si tratta dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2bis ossia: a) enti pubblici economici e ordini professionali; b) società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la stessa disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, si applica in quanto compatibile, “...alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

⁸ Trova applicazione la L.689/81 cd “Legge di depenalizzazione” a modifica del sistema penale e di disciplina in materia di sanzioni amministrative.

2.2 Applicabilità e indicazioni operative alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate

La Legge 124/2017⁹, come riformulata dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34/2019, trova applicazione alle FSN/DSA e alle eventuali società partecipate.

Per le erogazioni ricevute (compresi i contributi ricevuti da Sport e salute S.p.A. e dal CONI) la pubblicazione deve essere fatta per criterio di cassa mediante una tabella strutturata con i seguenti campi:

- a. denominazione soggetto erogante;
- b. codice fiscale soggetto erogante;
- c. tipologia di assegnazione a scelta tra le seguenti:
 - o sovvenzioni;
 - o sussidi;
 - o vantaggi,
 - o contributi o aiuti,
- d. causale;
- e. breve descrizione dell'oggetto;
- f. importo (valore) monetario;
- g. data erogazione (periodo di fruizione del bene strumentale).

Le società partecipate dalle FSN sono tenute ad applicare la previsione di cui al comma 125-bis rappresentando, secondo le modalità sopra richiamate i dati relativi alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, ricevuti dai soggetti di cui al par. 2.1 se superiori a 10.000 euro (ivi compresi i dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti dalla FSN).

Si invita ciascuna FSN/DSA a comunicare la presenza di tali obblighi alle associazioni affiliate in particolare riferimento alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti da queste ricevute da parte della FSN/DSA stessa.

Roma, 17 maggio 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza



<i>Versione</i>	<i>Data</i>
1	10 settembre 2018
2	15 febbraio 2019
3	17 maggio 2019

⁹ Come riformulata dal Decreto Legge n. 34/2019 (cd "decreto crescita"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019